

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

(ART. 2 DEL CCNL 23 maggio 2022)

Il giorno 15 ottobre 2024 presso la sede di Confagricoltura di Vicenza, in Via Vecchia Ferriera, 5 a Vicenza tra:

**CONFAGRICOLTURA VICENZA,
COLDIRETTI VICENZA,
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI VICENZA,**
e
**FLAI-CGIL,
FAI-CISL,
UILA-UIL,.**

Le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Durata del contratto

Il presente accordo ha durata quadriennale e, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027.

Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.

Articolo 2

Sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità presso la Cisoa

Le parti si impegnano ad approfondire entro il 31.12.2025 all'interno della Cisoa l'attivazione della sezione Territoriale della Rete di Lavoro Agricolo.

Articolo 3

Welfare e Prestazioni Ente Bilaterale

Le parti concordano nella necessità di promuovere presso le aziende con lavoratori dipendenti il Welfare Aziendale come l'insieme dei beni e servizi che un'azienda può mettere a disposizione dei suoi dipendenti e delle loro famiglie al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, usufruendo di specifici sgravi fiscali. Il welfare può essere considerato come contributo volontario, erogato dall'azienda alla totalità dei dipendenti o a categorie omogenee.

Si concorda di ampliare le iniziative, oltre alle attuali azioni, dell'Ente bilaterale in ordine ad interventi di assistenza e welfare, prevedendo l'erogazione di un rimborso delle spese scolastiche che, dall'anno scolastico 2024/2025, sarà erogato per l'iscrizione a tutti i tre anni delle scuole medie inferiori.

Le parti demandano all'Ente Bilaterale di valutare l'istituzione di un contributo per le spese oculistiche e l'aumento del contributo da concedere alle aziende per l'elaborazione del DVR, nonché, di valutare l'istituzione di un "contributo solidale" nell'ambito delle previsioni dell'art. 37 del CCNL.

Le parti si impegnano a promuovere l'adesione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare contrattuali.

Articolo 4

Appalti

Le parti si impegnano attraverso l'Ente Bilaterale promuovere con appositi incontri rivolti alle aziende agricole l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2 - quinquies "Disposizioni in materia di appalti e istituzione di una relativa banca dati" approvato nella conversione in legge del D.L. 63/2024 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole. Della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"

Articolo 5

RLST

Le parti concordano nel demandare all'Ente Bilaterale l'incarico di valutare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le modalità per l'istituzione entro il 31.12.2025 del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Articolo 6

Classificazione del personale occupato in attività agrituristiche

Le parti si impegnano ad approfondire la declaratoria contrattuale degli addetti al settore agrituristiche.

Articolo 7

Pari opportunità e Contrasto alle molestie

Le parti concordano nel recepire quanto stabilito dall'accordo quadro sull'argomento nell'ultimo CCNL di cui all'allegato 12 dello stesso. Concordano nel prevedere momenti di diffusione e condivisione rivolti a lavoratrici, lavoratori con associazioni ed esperti in materia.

Articolo 8

Premio Continuità Professionale

Al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio continuativo prestato presso la medesima azienda, dal 01 gennaio 2025, viene riconosciuto al lavoratore un premio una tantum. Il premio spetta nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) agli operai a tempo indeterminato (OTI) ed agli operai a tempo determinato (OTD) che dimostrino di aver lavorato per almeno 150 giornate all'anno ai fini INPS presso la medesima azienda, mentre, spetta nella misura di euro 200,00 (duecento/00) per gli operai a tempo determinato (OTD) che dimostrino di aver lavorato per almeno 104 giornate all'anno ai fini INPS presso la medesima azienda.

Articolo 9

Tabelle di raccolta

Dalla data del 1° gennaio 2025 viene abolita la tariffa di raccolta Livello 8 (frutta/uva/orticole).

La tariffa Livello 7 assorbe la tariffa Livello 8.

Livello 7°

Sono operai di livello 7° i lavoratori:

- *Addetti alla raccolta del tabacco, della frutta, dell'uva e degli ortaggi.*

Articolo 10

Maggiorazione per il lavoro notturno

Come previsto dal vigente CCNL, le parti convengono di retribuire il lavoro festivo e notturno svolto dal personale assunto negli agriturismi con la maggiorazione pari al 20 per cento.

Articolo 11

Aumento salariale

Le retribuzioni degli operai agricoli, florovivaisti della provincia di Vicenza, considerando l'applicazione dell'accordo sottoscritto a livello nazionale il 27 ottobre 2023 relativo al recupero del differenziale inflattivo del biennio 2022-2023 che prevede una quota retributiva del 3,5% da applicare al rinnovo dei contratti provinciali di lavoro, sono aumentate con decorrenza dal 1° ottobre 2024, complessivamente, del 6,4% da calcolarsi sulle Retribuzioni Contrattuali vigenti al 31/12/2023.

STAMPA

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto Provinciale di Lavoro incaricano l'Ente Bilaterale per l'Agricoltura Vicentina di provvedere alla redazione e alla stampa del testo coordinato con i precedenti rinnovi.

Letto, confermato e sottoscritto.

PARTI DATORIALI

CONFAGRICOLTURA VICENZA

COLDIRETTI VICENZA

CIA VICENZA

PARTI SINDACALI

FLAI-CGIL

FAI-CISL

UILA-UIL